

Modifiche dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale

L'art. 7 del DL 20/2023 ha modificato nel seguente modo il comma 1.1 dell'art. 19 del Dlgs 286/1998:

art. 19 TUI

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti **((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. ~~Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della ((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea))~~. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Inoltre, l'art. 7 del DL 20/2023 ha previsto quanto segue:

- Per le istanze finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11.03.2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. **(comma 2)**
- I permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, **terzo periodo**, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge. **(comma 3)**